



Prot.100922/ZZ075

Raccomandata AR
anticipata via fax

Roma, 22 settembre 2010

A: ENAC

Direzione Centrale Attività Aeronautiche
Ing. Fabio Nicolai

E, p.c.: ENAC

Direttore Generale
Dott. Alessio Quaranta

Direzione Centrale Standardizzazione Sicurezza
Ing. Benedetto Marasà

Oggetto: Base di servizio membri di equipaggio

Rif.: Foglio ENAC del 01/04/2009 Prot. 0021552/CIN/DIRGEN

La scrivente Associazione Professionale, in riferimento allo scambio avvenuto tra Anpac – attualmente confluita nella scrivente IPA – e codesto Ente, relativamente alla applicazione delle previsioni delle UE-OPS capo Q (Regolamento CE n. 8/2008 del 11 Dicembre 2007), rileva quanto segue.

L'ultima comunicazione che risulta alla scrivente Associazione pervenuta ad Anpac ed inviata da codesto Ente, citata in riferimento, riportava testualmente: *...omissis... si evidenzia che la UE-OPS ...omissis... capo Q art. 1.1090 comma 3.1 prevede che l'Operatore designi una "Base di servizio" per ogni membro di equipaggio. La definizione di "Base di servizio" è riportata sempre nella UE-OPS, Capo Q art. 1.1095 comma 1.7. Eventuali diverse interpretazioni costituirebbero violazioni alle previsioni regolamentari vigenti. ...omissis...*

La stessa comunicazione, indirizzata anche al Vice Direttore Generale di ENAC e alla Direzione Centrale Operazioni menzionava il fatto che la Direzione Centrale Regolazione Tecnica aveva, alla data della comunicazione, già fatto richiesta alla Direzione Operazioni competente di mettere in atto le eventuali azioni di verifica.

A tutt'oggi, tuttavia, risulta alla scrivente Associazione che la società Alitalia C.A.I. continua ad impiegare una parte del proprio personale navigante indifferentemente da due "basi di servizio", nella fattispecie Malpensa e Linate, distanti tra loro circa settanta chilometri.

Si richiama l'attenzione di codesta Direzione Centrale sul fatto che tale comportamento, oltre a costituire palese violazione al regolamento comunitario, come peraltro stigmatizzato dallo stesso Direttore Centrale Regolazione Tecnica, comporta una fatica operativa maggiore a carico dei naviganti che, non potendo eleggere il loro domicilio vicino alla sede di lavoro, non unicamente individuata, sono spesso costretti a percorrere distanze notevoli su strade intensamente trafficate per raggiungere il luogo che l'operatore ha arbitrariamente deciso debba essere la "base di servizio" per quel giorno.

Pare peraltro opportuno ricordare come, in via più generale, il Diritto del lavoro preveda, in Italia, la determinazione univoca del luogo designato dal datore di lavoro come "sede di lavoro".

La scrivente Associazione ha ritenuto, in considerazione della ristrutturazione avvenuta in ENAC dalla data dell'ultima comunicazione sul tema ad oggi, di ricordare ancora una volta, a codesta Direzione Centrale, la necessità di ristabilire il rispetto delle norme vigenti.

Per quanto sopra, si invita il Direttore Centrale Attività Aeronautiche ad esercitare la propria funzione di vigilanza, ricordando alla società Alitalia C.A.I. la necessità del rispetto della Legge.

Si rimane in attesa delle determinazioni di Codesta Direzione Centrale e di un argomentato riscontro alla presente.

Distinti saluti

Il presidente
Giovanni Galiotto

